



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CONTRO IL DOPING, FATTO A VARSAVIA IL 12 SETTEMBRE 2002

Art. 8 (Protocollo aggiuntivo)

Denuncia

1. Ciascuna Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di sei mesi successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Versione in vigore dal 7 aprile 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002
Estremi	Legge 30 marzo 2023, n. 37
Partizione	Protocollo aggiuntivo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-37-2023/protocollo-aggiuntivo-art-8-denuncia>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it